



COMUNE DI ZEVIO

Provincia di Verona

N. 194 Reg. Delibere

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Erogazione contributo alla Scuola dell'Infanzia A. G. Meneghini.

L'anno Duemilaventuno il giorno Ventitre del mese di Novembre alle ore 18:00 nella Residenza Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.

Posizione	Nominativo	Carica	Presente
1	DIEGO RUZZA	Sindaco	Si
2	GABRIELE BOTTACINI	Vice Sindaco	Si
3	PAOLA CONTI	Assessore	Si
4	ANTONIO STRAMBINI	Assessore	Si
5	MICHELE CANEVA	Assessore	Si
6	MICHELA ANDREOLI	Assessore	Si
	Presenti N. 6	Assenti N. 0	

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale ELEONORA VOTANO

IL PRESIDENTE

Premesse la formalità di legge, pone la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Delibera di GIUNTA nr. 194 del 23/11/2021

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2005.

pag. 1

OGGETTO: Erogazione contributo alla Scuola dell'Infanzia A. G. Meneghini.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, contenente la disciplina dei provvedimenti amministrativi attributivi di vantaggi economici, che recita:

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ((...)) da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

RICHIAMATI:

- l'articolo 3 comma 5 del TUEL: "I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali".

- l'articolo 1 della legge n. 106/2016, in forza della quale il Governo ha prodotto il Codice del Terzo settore, articolo che motiva la delega all'esecutivo "al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona".

- il comma 315 della legge n. 208/2015, ai sensi del quale: "i comuni e gli altri enti locali interessati promuovono le opportune iniziative informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti di utilità sociale, da realizzare anche in collaborazione con le organizzazioni del Terzo settore".

DATO ATTO CHE:

- Dal 3 agosto 2017 è abrogata la legge n. 266 dell'11 agosto 1991, "legge quadro sul volontariato", ed è entrato in vigore "Codice del Terzo settore", approvato con il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

- Il Codice definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017). Il volontario agisce in modo personale, spontaneo e gratuito, unicamente per scopi di solidarietà, "senza fini di lucro, neanche indiretti".

- Il Codice prevede che si possano rimborsare al volontario solo "le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata", anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000.

- Anche secondo il Codice, come per la legge 266/1991, la qualità di volontario "è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria".

- L'articolo 18 del decreto legislativo 117/2017 stabilisce che gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli sia contro infortuni e malattie connessi all'attività di volontario, sia per la responsabilità civile verso i terzi e che la copertura assicurativa è qualificata come "elemento essenziale" delle convenzioni tra enti del Terzo settore e amministrazioni pubbliche, i cui costi, come in passato, sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.

RICHIAMATO il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici

Delibera di GIUNTA nr. 194 del 23/11/2021

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2005.

economici ad enti pubblici e soggetti privati;

RICHIAMATA la circolare n. 34/E del 21 novembre 2013, emanata dall'Agenda delle Entrate - Direzione Centrale, in base alla quale le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere erogati ai sensi del citato articolo 12 della legge 241/90 non assumono la natura di corrispettivo.

RICHIAMATO il parere n. 89/2013 della Corte dei Conti, Sezione Lombardia, nel quale si legge che "non si dà il caso della sponsorizzazione per il sostegno d'iniziativa di un soggetto terzo, rientranti nei compiti dell'ente locale nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione..... Restano, ancora, consentite le spese per iniziative organizzate dalle Amministrazioni pubbliche, sia in forma diretta che indiretta, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio. Nelle determinazioni che in tal caso gli enti dovranno assumere dovrà, perciò, risultare, nell'impianto motivazionale, il fine pubblico perseguito e la rispondenza delle modalità in concreto adottate al raggiungimento della finalità sociale".

VISTI i pareri 6, 7 e 11/2011 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria per i quali:

- si chiarisce che la disposizione di cui all'articolo 6, comma 9, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 in tema di divieto di sponsorizzazioni non coinvolge ovviamente le sponsorizzazioni nell'ambito delle quali l'ente locale sia lo sponsee, cioè il beneficiario di un finanziamento; ad essere vietate sono le sponsorizzazioni nelle quali l'ente locale abbia il ruolo di sponsor, cioè l'erogatore del finanziamento;
- occorre confermare un'accezione tecnica del concetto di sponsorizzazione, il quale coinvolge qualsiasi erogazione economica, il cui fine consista nel segnalare ai cittadini la presenza dell'ente locale, allo scopo di promuovere l'immagine dell'amministrazione;
- non si ricade, invece, nella sponsorizzazione laddove l'ente locale assegni un sostegno finanziario ad iniziative poste in essere da un terzo, rientranti nei compiti istituzionali dell'ente, svolte nell'interesse della collettività e nel rispetto del principio della sussidiarietà orizzontale, enunciato dall'articolo 118, comma 4, della Costituzione;
- (parere Sez. Liguria 11/2011) "sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale";

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, come tradizione, intende promuovere il coinvolgimento dei cittadini in comportamenti solidali e in occasioni di aggregazione sociale mediante l'organizzazione di manifestazioni in forma diretta o sostenendo iniziative di terzi, nel rispetto del quadro normativo e giurisprudenziale in materia;

DATO ATTO che la valorizzazione e promozione dell'associazionismo e la valorizzazione del territorio favorisce tra i cittadini, la diffusione del bene comune, la coesione, la protezione sociale, lo sviluppo della persona, il tutto creando occasioni di socializzazione e integrazione al fine di un miglioramento della qualità della vita;

RITENUTO che l'associazionismo è volto alla diffusione del bene comune, allo sviluppo della persona ed è un diritto fondamentale, la cui esplicazione deve essere garantita a tutti, e che pertanto il Comune deve favorire il più possibile la valorizzazione della promozione associativa e la valorizzazione del territorio, secondo i principi contenuti nell'art. 3 e 118 della Costituzione;

CONSIDERATA meritevole di approvazione l'iniziativa della Scuola Parrocchiale

dell'Infanzia "Angelo e Giuseppina Meneghini" P.zza S. Toscana 9 Zevio P.I. 01543830234 la quale ha richiesto con nota prot. 2451 del 05.02.2021 l'erogazione di un contributo, per l'attività scolastica estiva svoltosi dal 1 luglio 2020 a metà agosto 2020 presso la Scuola dell'Infanzia Meneghini di Zevio che ha visto la partecipazione di una media di 37/40 bambini e ragazzi con punte di circa una sessantina in alcune settimane il Comitato dei genitori ha chiesto che la tariffa a carico delle famiglie fosse la più bassa possibile, a fronte di una spesa a carico della scuola pari ad € 1.802,00 e un disavanzo complessivo pari alla spesa come risulta dal bilancio consuntivo allegato alla domanda;

VISTO che, a seguito di esame del Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione di C.C. n. 33 indata 14 maggio 1992 - successive integrazioni e modificazioni, la domanda presentata risulta conforme (art. 3 del regolamento) e che l'Associazione citata risulta iscritta all'albo delle Associazioni (art 2 comma 1 e 6 Regolamento Albo delle Associazioni);

CONSIDERATO che la scelta si inserisce nel più ampio contesto di un sostegno alle formazioni sociali, all'associazionismo ed al volontariato in genere, in cui si sviluppa la personalità e si valorizza il tempo libero quale momento di crescita personale e sociale del cittadino (art. 2 comma 9 dello Statuto Comunale);

EVIDENZIATO come la stessa Costituzione (art. 118, comma 4) inviti i Comuni a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, lo svolgimento di attività di interesse generale, dando rilevanza costituzionale ad una forma di sussidiarietà c.d. "orizzontale";

PRESO ATTO del contenuto del parere della Corte dei Conti sezione Regionale di controllo per la Lombardia n 1075 del 23.12.2010 nonché del parere della stessa sezione n 137 del 16.03.2011;

DATO ATTO che le spese che discenderanno dal presente provvedimento non costituiscono forme di sponsorizzazione dell'immagine dell'Ente;

CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 31.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione del triennio 2021/2022/2023;

RICHIAMATO il provvedimento di Giunta Comunale n. 36 del 01.04.2021 dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale si provvedeva ad assegnare, provvisoriamente, nelle more dell'approvazione del piano esecutivo di gestione per il triennio 2021/2022/2023, ai responsabili dei servizi individuati, le risorse di PEG finanziario contenente le previsioni anno 2021;

VISTO l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 così come introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7.12.2012, n. 213"

DATO ATTO che con deliberazione di C.C. n. 62 del 27.07.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto di destinare l'avanzo di amministrazione di cui alla parte vincolata da legge per la parte del fondo funzioni fondamentali erogato e non completamente utilizzato nell'anno 2020 (decurtato della quota relativa alla perdita di gettito TARI non utilizzata di cui alla tabella 1 allegata al D.M. 212342 del 03.11.2020) per il sostenimento dei grest estivi che, a seguito della pandemia, hanno dovuto individuare nuove tecniche e nuove modalità di organizzazione con un conseguente aumento dei relativi costi;

RITENUTO opportuno concedere, un contributo complessivo pari ad € 1.800,00 alla Scuola Parrocchiale dell'Infanzia "Angelo e Giuseppina Meneghini" P.zza S. Toscana 9 Zevio P.I.

01543830234 per l'attività scolastica estiva in collaborazione con A.S.D. Zevio Basket svoltasi dal 1 luglio 2020 a metà agosto 2020 presso la Scuola dell'Infanzia Meneghini di Zevio, ad approvazione dell'impegno di spesa nei tempi previsti dalle disposizioni comunali, secondo le modalità previste dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia e richiamate in premessa;

DATO ATTO che il Funzionario Dirigente dell'Unità Organizzativa Servizi alla Persona e alla Famiglia provvederà con propria determinazione all'assunzione della spesa;

PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b, decreto-legge 174/2012;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni sovra esposte che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. **DI CONCEDERE** un contributo complessivo pari ad € 1.800,00 alla Scuola Parrocchiale dell'Infanzia "Angelo e Giuseppina Meneghini" P.zza S. Toscana 9 Zevio P.I. 01543830234 per l'attività scolastica estiva svoltosi dal 1 luglio 2020 a metà agosto 2020 presso la Scuola dell'Infanzia Meneghini di Zevio, ad approvazione dell'impegno di spesa nei tempi previsti dalle disposizioni comunali, secondo le modalità previste dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia e richiamate in premessa;
2. **DI DARE ATTO** che l'impegno di spesa e relativa liquidazione sono di competenza del Funzionario Dirigente dell'Unità Organizzativa servizi alla Persona e alla Famiglia che provvederà con apposito provvedimento nel rispetto dei criteri e delle modalità previsti dalle disposizioni e regolamenti vigenti in materia e richiamate in premessa, con particolare riferimento al comma primo dell'Art. 12 della L. 241/90, come declinato nel Regolamento Comunale impegnando la spesa complessiva di € 1.800,00 al PEG cap. 1428.00.02 denominato "Trasferimento ad altri soggetti – contributi Enti/Associazioni Ecc. istruzione Media" del bilancio Finanziario di previsione 2021/2022/2023 annualità 2021 nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia e richiamate in premessa;
3. **DATO ATTO** che le spese che discenderanno dal presente provvedimento non costituiscono forme di sponsorizzazione dell'immagine dell'Ente;
4. **DI DARE ATTO** che con deliberazione di C.C. n. 62 del 27.07.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto di destinare l'avanzo di amministrazione di cui alla parte vincolata da legge per la parte del fondo funzioni fondamentali erogato e non completamente utilizzato nell'anno 2020 (decurtato della quota relativa alla perdita di gettito TARI non utilizzata di cui alla tabella 1 allegata al D.M. 212342 del 03.11.2020) per il sostenimento dei gest estivi che, a seguito della pandemia, hanno dovuto individuare nuove tecniche e nuove modalità di organizzazione con un conseguente aumento dei relativi costi;
5. **DI DARE ATTO**, che il contributo di cui trattasi è erogato ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990 e, pertanto, visto anche il contenuto della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 21.11.2019, non assume la natura di corrispettivo

6. **DI COMUNICARE** la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

7. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 onde consentire alla scuola sopra citata il celere rientro delle spese sostenute.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco

DIEGO RUZZA

IL Segretario Generale

ELEONORA VOTANO

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
come sostituito dall'articolo 3, comma 1 lett. b) della Legge n. 213 del 07.12.2012**

Oggetto: Erogazione contributo alla Scuola dell'Infanzia A. G. Meneghini.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto.

Lì, 16/11/2021

**IL FUNZIONARIO DIRIGENTE
U.O. SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
GIUSEPPE VOZZA**

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. 82/2005.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
come sostituito dall'articolo 3, comma 1 lett. b) della Legge n. 213 del 07.12.2012**

Oggetto: Erogazione contributo alla Scuola dell'Infanzia A. G. Meneghini.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto.

Lì, 16/11/2021

IL FUNZIONARIO DIRIGENTE
U.O. ECONOMICO - FINANZIARIA
Dott.ssa ALICE DOMANIN

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. 82/2005.



COMUNE DI ZEVIO
Provincia di Verona

Deliberazione di Giunta Comunale n. 000194 del 23/11/2021

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line per la durata di 15 giorni dal 24/11/2021 al 09/12/2021.

Il Responsabile dell'U.O. Segreteria-Affari Generali
ELEONORA VOTANO

La presente deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000

Il Responsabile dell'U.O. Segreteria-Affari Generali
ELEONORA VOTANO